Imposta su donazioni e successioni: dalla riforma dubbi e opportunità per trust e passaggi generazionali

di Cristiano Caumont Caimi (*) e Flavio Paccagnella (**)

Tra le innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024, in materia di imposta sulle successioni e donazioni, spiccano, per portata ed importanza, le modifiche alla norma di esenzione per i **trasferimenti** di **aziende** e **partecipazioni** di **controllo** e quelle in materia di trust. In relazione alle prime, pur residuando alcuni dubbi interpretativi, è apprezzabile l'**allargamento** del perimetro applicativo del regime di **esenzione**; per quanto riguarda i **trust**, il sistema impositivo viene reso più chiaro e flessibile, **ampliando** le **opzioni** a disposizione del contribuente che si appresti a riorganizzare in chiave successoria il proprio patrimonio.

In attuazione dell'art. 10 della Legge delega per la riforma fiscale del 9 agosto 2023, n. 111, è stato emanato il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (di seguito anche il "Decreto") (1), che ha apportato numerose modifiche al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, "TUS").

Si apprezzano innanzitutto svariate norme di coordinamento volte a ridurre la frammentazione normativa (2), nonché alcune semplificazioni in materia di *compliance*, tra cui l'autoliquidazione dell'imposta di successione, la riduzione dei documenti da allegare (3) e la possibilità per gli eredi fino a 26 anni di pagare le imposte utilizzando direttamente le somme in giacenza presso banche e istituti finanziari o assicurativi (art. 48, comma 4-*bis*, TUS).

Vengono poi modificate varie disposizioni al fine di chiarire la portata di alcuni istituti e a recepire gli orientamenti giurisprudenziali e di prassi consolidatisi nel corso degli anni. Viene ad esempio definitivamente codificato, tramite abrogazione espressa dell'art. 8, comma 4, del TUS, l'ormai consolidato orientamento della Cassazione in merito all'inoperatività del "coacervo" tra donazioni e successioni (istituto vigente nel vecchio testo, ai sensi del quale le donazioni ricevute in vita avrebbero contribuito alla base imponibile in fase di successione) (4). Contestualmente, viene confermata, all'art. 57 del TUS, l'operatività del coacervo tra sole donazioni ai fini dell'erosione delle franchigie.

Inoltre, sempre in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi, il Decreto conferma l'assenza di obbligo di registrazione per le liberalità indirette e informali, le quali, se non volontariamente registrate, possono essere soggette a tassazione (con l'aliquota massima

(*) *Avvocato, LLM, Partner, Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati*

(**) *Avvocato, Associate, Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati*

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, serie generale n. 231. L'art. 11 del Decreto ne prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta. Tuttavia, ai sensi dell'art. 9, le disposizioni del decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

(2) Su tutte, si segnala la reintegrazione nel Testo Unico (artt. 7 e 56, TUS) delle aliquote e delle franchigie, che risultavano ancora contenute nel Decreto legge che aveva a suo tempo reintrodotto il tributo (art. 2, commi 47 e 48 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262).

(3) Vengono in particolare espunti i riferimenti agli estratti catastali e ai certificati dei beni mobili registrati, mentre i certificati di morte e di stato di famiglia potranno essere sostituiti da un'autocertificazione. Si prevede poi che il contenuto e gli allegati della dichiarazione possano essere semplificati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (art. 29, comma 2-*bis*, TUS).

(4) L'istituto era stato in un primo momento ritenuto ancora operante dall'Agenzia delle entrate (circolare n. 3/E/2008). Di contrario avviso la giurisprudenza (cfr*., inter alia*, Cass. 6 dicembre 2016, n. 24940; Cass. 23 maggio 2018, n. 12779; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22738; Cass. 31 maggio 2022, n. 17623), alla quale l'Agenzia si è poi allineata con la circolare n. 29/E/2023.

dell'8%) solo se "confessate" dal contribuente nell'ambito di un accertamento relativo ad altri tributi (art. 56-*bis*, TUS) (5). Tramite il richiamo al riformato art. 56, viene altresì chiarito che le aliquote e le franchigie applicabili nel caso di registrazione volontaria sono quelle ordinariamente previste.

Il Decreto apporta, inoltre, ulteriori e più complesse modifiche in materia di esenzione sui trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo, nonché in tema di *trust*, che saranno di seguito specificamente analizzate. Verranno in particolar modo approfonditi, in ragione della loro portata ed importanza sul fronte della pianificazione patrimoniale, i temi dell'applicabilità della predetta esenzione in caso di trasferimento di società "senza impresa" o di "mero godimento", nonché in caso di apporto in trust. Infine, si individueranno alcune possibili applicazioni e opportunità della nuova normativa, anche alla luce del regime dei "*neo*-residenti" previsto dall'art. 24-*bis* del T.U.I.R.

Trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo

L'art. 3, comma 4-*ter*, del TUS (6), al fine di favorire la continuità intergenerazionale delle imprese, garantisce un'esenzione dalla imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende, rami d'azienda e partecipazioni a favore dei discendenti e del coniuge. Nella vecchia formulazione, l'esenzione era genericamente subordinata alla continuazione dell'attività d'impresa "o" al mantenimento della posizione di controllo per cinque anni (c.d. *holding period*) (7).

Il Decreto articola più chiaramente i requisiti, indicando in modo puntuale e strutturato le ipotesi in cui l'agevolazione è subordinata alla prosecuzione dell'attività, quelle in cui è subordinata alla mera titolarità della quota e quelle che richiedono il mantenimento del controllo societario (8).

In particolare, la condizione della prosecuzione effettiva dell'attività ad opera degli eredi viene ora espressamente riferita solo al caso di trasferimento d'azienda, mentre per il trasferimento di partecipazioni in società di capitali è previsto il solo mantenimento del controllo societario, non essendo richiesto un coinvolgimento attivo degli eredi nella gestione dell'attività. Per il caso delle società di persone, risulta ora richiesta solamente la detenzione della partecipazione, a nulla rilevando, quindi, né il controllo né l'effettiva conduzione dell'impresa (9).

Viene altresì opportunamente precisato che il beneficio spetta sia nel caso in cui, per effetto del trasferimento, sia acquisito il controllo *ex novo* sia qualora venga integrato un controllo già esistente. Tale chiarimento si rende particolarmente opportuno alla luce della risposta a

(5) Viene in sostanza ufficializzata la lettura dell'art. 56-*bis*, comma 2, TUS, già fornita dall'Agenzia delle entrate (circolare n. 30/E/2015) e dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 3 dicembre 2020, n. 27665; Cass. 9 dicembre 2020, n. 28047; Cass. 20 marzo 2024, n. 7442).

(6) Il comma 4-*ter* è stato aggiunto all'art. 3 del TUS dall'art. 1, comma 78, lett. a), Legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'agevolazione è stata poi estesa al coniuge dall'art. 1, comma 31, Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per effetto dell'art. 1, comma 20, Legge 20 maggio 2016, n. 76, il riferimento al coniuge deve intendersi esteso anche al componente dell'unione civile.

(7) La precedente formulazione era la seguente: "Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento".

(8) Così recita la nuova disposizione: "In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento".

(9) La necessità di proseguire l'attività di impresa sembrava essere richiesta dalla prassi (cfr. risoluzione n. 446/E/2008; nonché risposta della DRE Lombardia 2 agosto 2011, prot. n. 904.86017/2011, citata in *Il Sole - 24 Ore* del 15 gennaio 2013, e in A. Busani, *Imposta di Successione e Donazione*, IPSOA, 2020, pag. 131, nota 219). Anche una certa parte della dottrina si era espressa in questo senso: cfr. G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia*, Padova, 2008, pag. 504, per il quale "anche le partecipazioni in società di persone devono consentire (...) l'egemonia gestionale o, più semplicemente, la possibilità di esercitare l'attività di impresa". Analogamente, M.V. Cernigliaro Dini, "Commento all'art. 3, D.Lgs. 346/1990", in Marongiu (a cura di), *Imposta sul valore aggiunto Imposte sui trasferimenti*, in Falsitta - Fantozzi - Marongiu - Moschetti (a cura di), *Commentario breve alle leggi tributarie*, Tomo IV, Padova, 2011, pag. 1162. In senso contrario, cfr. A. Busani, op. cit., pag. 132.

interpello n. 72/2024, nella quale l'Agenzia delle entrate aveva escluso l'applicabilità dell'esenzione per un trasferimento di (ulteriori) quote a soggetti che già detenevano, in comproprietà, il controllo della società.

Altro aspetto di rilievo è l'estensione dell'agevolazione anche ai trasferimenti di partecipazioni in società non residenti. Qui il Decreto, nell'estendere espressamente l'agevolazione alle società estere, precisa che il beneficio può applicarsi in favore di società extra-UE/SEE, a condizione che siano residenti in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (10).

Il Decreto non sembra invece affrontare espressamente il tema dell'applicabilità dell'esenzione ai trasferimenti di partecipazioni in società "senza impresa" o "di mero godimento", come le *holding* statiche e le società immobiliari. Ad oggi, l'orientamento della prassi (cfr. risposta n. 552/2021) e della giurisprudenza (Cass. 28 febbraio 2023, n. 6082) è restrittivo: una società che non esercita un'effettiva attività d'impresa non sarebbe ammessa al beneficio in quanto non rispetterebbe la *ratio* di agevolare i passaggi generazionali delle imprese produttive (11). Il silenzio del legislatore su un tema così delicato e dibattuto risulta problematico, in quanto potrebbe essere interpretato sia come rigetto sia come implicito accoglimento della predetta interpretazione restrittiva.

LA QUESTIONE INTERPRETATIVA

Trasferimenti di partecipazioni in società senza impresa o di mero godimento

Il D.Lgs. n. 139/2024 non risolve espressamente il tema dell'applicabilità dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di partecipazioni in società "senza impresa". L'orientamento della prassi e della giurisprudenza è restrittivo. Nel silenzio del legislatore, la nuova formulazione dell'art. 3, comma 4-ter, TUS, sembra tuttavia suggerire che l'effettiva **sussistenza** di un'**impresa** sia **necessaria** solo per il caso di **trasferimento** di **aziende**, e **non** anche di **partecipazioni** di **controllo**, per le quali è sufficiente la detenzione quinquennale da parte dei beneficiari.

La Relazione al Decreto nulla dice in proposito. Tuttavia, la più dettagliata formulazione del nuovo articolato potrebbe far propendere per l'assenza del requisito dell'esercizio effettivo di un'attività commerciale, posto che, nel premurarsi di meglio distinguere le condizioni d'accesso all'esenzione, riferisce l'esercizio dell'attività di impresa esclusivamente al caso di trasferimento d'azienda, distanziandolo (anche graficamente) dagli altri casi (12).

In questo contesto, non si può tuttavia escludere che l'Agenzia possa persistere nell'applicare la propria interpretazione, negando l'esenzione in caso di società che non esercitano attività commerciale in senso stretto, quali le *holding* e le società semplici. Certo è che, non emergendo dal testo (né quello previgente né quello attuale) alcuna limitazione esplicita in questo senso, la posizione dell'Amministrazione finanziaria ha tutto il sapore di un'interpretazione "forzata", di stampo più antielusivo che teleologico, come tale da applicarsi solo in casi di utilizzo distorto dello strumento societario, rispettando altresì la procedura ed i presidi della clausola generale antiabuso di cui all'art. 10-*bis* della Legge 27 luglio 2000, n. 212. Con la conseguenza che questa interpretazione non può assurgere a parametro generale di applicazione della norma di esenzione.

Ciò posto, anche volendo accedere all'interpretazione erariale, non pare comunque giusti-

(10) I maggiori dubbi si ponevano in relazione all'estendibilità anche ai Paesi *extra*-UE, in quanto la Corte di cassazione (sent. 23 febbraio 2023, n. 5674) ne aveva limitato la portata ai soli Paesi dell'Unione Europea. L'applicazione indistinta a tutte le società estere pareva essere però ammessa dall'Amministrazione finanziaria e dalla Corte costituzionale (cfr. risposta a interpello n. 185/2023; Corte cost. 23 giugno 2020, n. 120).

(11) A parere dell'Agenzia delle entrate, l'orientamento restrittivo sarebbe supportato da una sentenza della Corte costituzionale (sent. 23 giugno 2020, n. 120), ove è stato affermato che l'agevolazione è finalizzata a "garantire la continuità aziendale in quanto preordinata al diritto al lavoro". Tale posizione è stata criticata in dottrina (vedi, ad es., F. Nicolosi - K. Elsisi, "Passaggi generazionali: temi aperti su società senza impresa, controllo e *holding*", in *Corr. Trib.*, n. 6/2024, pag. 539, i quali ritengono che l'interpretazione dell'Agenzia travalichi il contenuto della sentenza dei giudici costituzionali).

(12) In questo senso, vedi lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 100-2024/T citato da A. Busani, "Esenti da imposte le donazioni di quote di società di persone", in *Il Sole - 24 Ore* del 14 novembre 2024. Della stessa opinione anche A. Vasapolli, "Trasferimento di quote e aziende con criteri di esenzione più chiari", *ivi* del 15 aprile 2024; nonché T. Tassani, "Trasferimento di ramo o di azienda agevolato se si continua l'attività", *ivi* del 10 aprile 2024. In senso dubitativo, vedi invece F. Nicolosi - K. Elsisi, op. cit., pag. 541.

ficato escludere dal beneficio intere categorie di società (ad esempio, tutte le società semplici o tutte le società *holding*), dovendosi invece effettuare un'analisi caso per caso. Al più, dovrebbero essere escluse dal beneficio solo le società che non svolgono alcuna reale attività economica, quali le società "cassaforte", mere intestatarie di *asset* di per sé non agevolabili (beni immobili, denaro o partecipazioni di minoranza). Dovrebbero invece essere in ogni caso ammesse le società semplici che svolgono un'attività economica (es. società agricole), le *holding* "dinamiche", esercenti un'effettiva attività di direzione e coordinamento di una pluralità di partecipazioni e investimenti, e pure le *holding* statiche che controllano una o più società operative (adottando un criterio *look through*). Per le stesse ragioni, sembra corretto ammettere al beneficio le società intestatarie di un complesso di beni costituenti oggettivamente un'azienda, anche se non ancora operativa (o temporaneamente inattiva) (13).

LA QUESTIONE INTERPRETATIVA

Criteri di territorialità applicabili ai trust
Il nuovo art. 2, comma 2-bis, TUS, stabilisce che l'**imposta sulle successioni e donazioni** è dovuta **worldwide** qualora il **disponente del trust** sia **residente** al momento della **separazione patrimoniale**, mentre se il disponente non è residente l'imposta è limitata ai beni e diritti "esistenti" in Italia che vengono "trasferiti" al beneficiario. Relativamente al caso di disponente residente la norma fa espresso riferimento al momento della separazione patrimoniale, mentre nel secondo caso manca il riferimento temporale. Sembra comunque ragionevole ritenere che il presupposto territoriale si cristallizzi al momento "iniziale" (dell'apporto in trust), con la conseguenza che **non** vi sarebbe **rilevanza** impositiva dei **beni** apportati in trust da un **non residente** che sono esistenti **in Italia** solo al momento della **distribuzione**.

Trust

In tema di *trust*, il Decreto codifica il principio secondo cui vi è rilevanza impositiva ai fini del tributo donativo e successorio solo ove si determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari (14); risulterebbero quindi escluse le fattispecie che non realizzano un trasferimento patrimoniale gratuito, come i *trust* di garanzia, i *trust* liquidatori o quelli dove il beneficiario è lo stesso disponente (15).

Viene poi recepito, nel neo-introdotto art. 4-*bis* del TUS, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, dopo una lunga evoluzione, ha superato la posizione dell'Amministrazione finanziaria ed affermato l'imponibilità del trasferimento (e così l'individuazione di aliquote e franchigie) solo al momento della finale attribuzione ai beneficiari del *trust* (c.d. tassazione differita o "in uscita") (16).

Viene però prevista la possibilità per il disponente di optare per la tassazione anticipata al momento dell'apporto in *trust*, con riferimento a franchigie, aliquote e rapporti di parentela esistenti in quel momento (17). Si apre così di fatto un'opportunità che può essere legittimamente sfruttata dal contribuente per finalità di pianificazione patrimoniale (vedi *infra*).

Al fine di fare salvi i comportamenti dei contribuenti che si sono in passato adeguati all'orientamento erariale, l'ultimo comma dell'art.

(13) In questo senso, cfr. A. Busani, op. cit., pag. 99.

(14) Letteralmente, il nuovo art. 1, comma 1, prevede che: "l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da *trust* e da altri vincoli di destinazione". Il nuovo art. 4-*bis*, inoltre, afferma che i "*trust* e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari". Rispetto alla normativa previgente, viene quindi fissato espressamente il presupposto impositivo nel "trasferimento" (gratuito) derivante da un *trust* (principio già comunque accolto dalla giurisprudenza e dalla prassi, cfr., da ultimo, risposta a interpello n. 165/2024).

(15) Cfr. A. Tonelli - A. Vasapolli, "*Trust*, Retrocessione irrilevante: non c'è arricchimento gratuito", in *Il Sole - 24 Ore* del 2 settembre 2024.

(16) Cfr., *inter alia*, Cass. 30 ottobre 2020, n. 24153; Cass. 20 maggio 2021, n. 13819; Cass. 30 marzo 2021, n. 871. L'orientamento è stato poi accolto dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 34/E/2022, par 4.3.

(17) L'imposta pagata in anticipo diviene definitiva e non rimborsabile; per l'effetto, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta Si applica l'aliquota più alta in caso non sia possibile individuare la categoria di beneficiari (art. 4-*bis*, comma 3, TUS).

4-*bis* dispone che tali disposizioni si applichino anche ai *trust* già istituiti (un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ne definirà le specifiche modalità).
Inoltre, all'art. 2, comma 2-*bis*, del TUS, vengono esplicitati i criteri di territorialità applicabili ai *trust* e agli altri vincoli di destinazione, facendo scattare la tassazione *worldwide* (*i.e.* su tutti i beni trasferiti, anche esteri) se il disponente è residente in Italia "al momento della separazione patrimoniale". In caso di disponente non residente, prosegue l'articolo, l'imposta è limitata ai "beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario". Questa formulazione, pur riflettendo i principi generali applicabili in tema di territorialità, ha sollevato qualche dubbio in quanto, se nel primo periodo, relativo alla tassazione *worldwide*, si fa chiaro riferimento "al momento" della separazione patrimoniale, nel secondo periodo si fa solo riferimento ai beni "esistenti" e "trasferiti" al beneficiario, senza identificazione del momento rilevante. Per ragioni di coerenza sistematica, sembra ragionevole ritenere che anche in caso di disponente non residente si debba fare riferimento al momento "iniziale" (dell'apporto in *trust*), con la conseguenza che, in tal caso, non vi sarebbe rilevanza impositiva dei beni che sono esistenti in Italia solo al momento della distribuzione (18).
Infine, lascia spazio a qualche dubbio la mancata menzione dell'esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo in favore di *trust*. Sul tema, la risoluzione n. 110/E/2009, che seguiva ancora l'orientamento della tassazione "in entrata", aveva affermato la compatibilità del *trust* con il beneficio, purché venissero rispettate determinate condizioni. Si richiedeva, in particolare, che il *trust*, oltre a rispettare l'*holding period* quinquennale (conduzione dell'azienda o detenzione del controllo, a seconda dei casi, da parte del *trustee*), avesse come beneficiari finali necessariamente i discendenti e/o il coniuge del disponente. Il *trust* non doveva quindi prevedere la possibilità di modifica dei beneficiari da parte del disponente o del *trustee* (*trust* discrezionale) o essere revocabile. Questi chiarimenti dovrebbero essere ancora utilizzabili, *mutatis mutandis*, per il caso in cui il contribuente opti per la tassazione anticipata.
La nuova formulazione normativa può comunque confortare un'interpretazione più flessibile, in quanto, al comma 3 del nuovo art. 4-*bis*, viene precisato che (sempre in caso di tassazione in entrata) non sono soggetti all'imposta i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari "appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata". Sembrerebbe quindi possibile, ai fini dell'agevolazione, mantenere una certa discrezionalità del *trustee* nella scelta dei beneficiari, pur rimanendo all'interno delle categorie agevolabili (coniuge, discendenti).
Invece, in assenza di opzione, ragioni di simmetria inducono a ritenere che i requisiti per l'agevolazione dovrebbero essere verificati al momento del trasferimento finale, facendo

LA QUESTIONE INTERPRETATIVA

Trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo in favore di trust
Lascia spazio a qualche dubbio la mancata menzione nel TUS, come modificato dalla riforma fiscale, dell'**esenzione** da imposta sulle **successioni** e **donazioni** per i trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo in favore di un trust. Sul tema, la risoluzione n. 110/E/2009 aveva affermato la compatibilità del trust con il beneficio, purché il trust, oltre a rispettare l'holding period quinquennale (conduzione dell'azienda o detenzione del controllo, a seconda dei casi, da parte del trustee), avesse come **beneficiari finali** i **discendenti** e/o il **coniuge** del **disponente**. Questi chiarimenti dovrebbero essere ancora validi, mutatis mutandis, per il caso in cui il contribuente opti per la **tassazione anticipata**, che anche per questa ragione diventa un'opportunità da valutare con attenzione.

(18) In altri termini, il presupposto territoriale si "cristallizza" alla data della separazione patrimoniale. In questo senso, A. Vasapolli, "Prime considerazioni sul regime di 'tassazione all'uscita' dei *trust*", in *Modulo24 Wealth Planning*, marzo-aprile 2024.

quindi decorrere l'*holding period* dal momento dell'effettiva attribuzione dell'azienda o della partecipazione ai beneficiari.

Possibili applicazioni in chiave di pianificazione patrimoniale

Nonostante i dubbi interpretativi sopra evidenziati, il nuovo quadro normativo rappresenta nel complesso un passo avanti verso una maggiore chiarezza e coerenza del sistema, e potrebbe aprire interessanti opportunità.

In particolare, in tema di *trust*, l'opzione per la tassazione anticipata consente al contribuente di ottenere maggiore certezza, "cristallizzando" le aliquote e le franchigie applicabili al momento della costituzione del *trust*.

Questo meccanismo può altresì conferire maggiore *appeal* all'utilizzo del *trust* come strumento di passaggio generazionale di aziende e partecipazioni di controllo, in quanto, come visto, il *trust* dovrebbe ritenersi in linea di principio compatibile con la predetta esenzione. È infatti possibile strutturare il *trust* in conformità con le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria in modo da soddisfare i requisiti per l'agevolazione, con il significativo vantaggio di sollevare gli eredi dall'onere quinquennale di detenere l'impresa in proprio dopo l'assegnazione in loro favore; inoltre, è possibile prevedere che sia lo stesso *trustee* a dismettere l'impresa, decorso il quinquennio, alle condizioni indicate nell'atto di *trust* (es. nel rispetto di determinati criteri di determinazione del prezzo).

In caso di *trust* "discrezionale" con possibilità di modificare le categorie di beneficiari in un momento successivo alla costituzione, l'opzione per la tassazione in entrata potrebbe mettere a rischio la stessa fruizione dell'esenzione. In tal caso, potrebbe quindi essere prudente applicare il regime di tassazione differita, prevedendo nell'atto di *trust* apposite clausole finalizzate a garantire l'integrità dell'azienda e del controllo, in attesa di poterla assegnare (in esenzione) ai beneficiari.

La tassazione in uscita risulterebbe altresì preferibile qualora, al momento dell'apporto, non sia possibile determinare la categoria di beneficiari, circostanza che farebbe scattare, in caso di tassazione in ingresso, l'aliquota massima dell'8% (19).

Ulteriori spunti emergono in relazione ai criteri di territorialità applicabili al *trust*. Come detto, il nuovo art. 2, comma 2-*bis* del TUS, fa ora riferimento al momento della "separazione patrimoniale", circostanza che potrebbe risultare utile al contribuente non residente che voglia istituire un *trust* in favore di beneficiari italiani, ben potendo lo stesso conferire solamente beni presenti all'estero al momento dell'apporto.

Interessanti sinergie possono poi profilarsi nel caso di interazione con il regime di tassazione forfettaria sui redditi esteri dei "neo-residenti" di cui all'art. 24-*bis* del T.U.I.R., il quale, *inter alia*, consente di beneficiare anche di un'esenzione dalla imposta sulle successioni e donazioni per tutti i beni situati all'estero. Qualora il neo-residente, già trasferitosi in Italia, decidesse di costituire un *trust* con *asset* localizzati all'estero, il principio di tassazione differita potrebbe comportare problemi interpretativi, in quanto, se è vero che al momento della separazione patrimoniale il disponente era soggetto al regime 24-*bis*, potrebbe non esserne più soggetto (per naturale scadenza o revoca) al momento della distribuzione ai beneficiari.

In questo caso, risulterebbe quindi conveniente optare per l'imponibilità in ingresso, in modo da cristallizzare la situazione impositiva in vigenza del regime 24-*bis* e poter quindi effettuare un apporto di beni esteri in esenzione.

(19) Visto il riferimento alla "categoria" (introdotto in fase di stesura finale del Decreto), il caso in cui i beneficiari siano i figli non ancora nati del disponente non sarebbe quindi soggetto ad aliquota dell'8%. Vi era incertezza sul punto, posto che l'Agenzia delle entrate richiedeva che i beneficiari fossero identificati "al momento della costituzione del vincolo" (cfr. circolare n. 48/E/2007). Vedi anche, con riferimento alla prima bozza del Decreto, E. Vial, "Il *trust* nella riforma dell'imposta di successione e donazione", in *La gestione straordinaria delle imprese*, n. 3/2024, pag. 71.